

La manovra Monti alleggerisce la riscossione

Premessa

Grazie ad un pacchetto di emendamenti approvati nel corso dell'iter di conversione in Legge del decreto n.201 del 6 dicembre 2011 sarà più facile prorogare le dilazioni in essere nonché rateizzare i *c.d. avvisi bonari*.

Le disposizioni introdotte riguardano inoltre il complesso sistema di remunerazione delle attività compiute dagli agenti della riscossione, lo slittamento in avanti del passaggio di consegne fra Equitalia ed i comuni italiani nella riscossione delle loro entrate di natura tributaria ed *extra* tributaria ed infine la possibilità per il debitore pignorato o ipoteca di evitare la vendita dei beni pignorati o ipotecati.

Tutte le novità suddette sono confluite nei commi da 13-bis a 13-terdecies dell'art.10 del D.L. n.201/11.

Quanto alle procedure di rateazione dei ruoli concesse da Equitalia, l'intervento della Manovra rende ora strutturale la *c.d. rateazione in proroga* già oggetto di intervento di natura straordinaria e limitata nel tempo ad opera della L. n.10/11. Grazie alle nuove disposizioni i contribuenti che già fruiscono di una rateazione potranno ora prolungare la stessa, in presenza di particolari condizioni, fino ad un massimo di ulteriori 72 mesi.

Cambiano volto anche le dilazioni degli avvisi bonari per le quali grazie alle novità della Manovra Monti non saranno più richieste le garanzie e si potrà impedire la decadenza dal beneficio della rateazione procedendo alla regolarizzazione di una rata non pagata, purché diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva.

Quanto ai meccanismi di remunerazione delle società della riscossione, la Manovra Monti prevede un superamento dell'attuale sistema basato sull'aggio da riscossione con un sistema basato sul rimborso dei costi di gestione sostenuti dalle concessionarie della riscossione.

A regime le rateazioni in proroga

In presenza di alcune particolari situazioni si potrà ottenere la proroga di una dilazione già concessa. È questo l'effetto della disposizione contenuta nel comma13-bis dell'art.10 del D.L. n.201/11. Tale disposizione, inserendo un nuovo comma all'art.19 del DPR n.602/73 prevede che:

"in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1⁴, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza".

Si tratta della messa a regime, seppur con alcune significative varianti, dell'istituto della "rateazione della rateazione" già introdotto in via transitoria dall'art.2, co.20, del *c.d.* decreto Milleproroghe n.225/10.

La proroga della rateazione potrà ora essere concessa per una sola volta e soltanto se si verificano contemporaneamente due condizioni:

- comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente rispetto al momento della concessione della dilazione;
- non sia intervenuta la decadenza dal piano originario di pagamento.

⁴ Il co.1 dell'art.19 del DPR n.602/73 prevede che la dilazione di pagamento può essere concessa in presenza di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" del contribuente.

In presenza delle suddette condizioni e su istanza del debitore, la rateazione originaria potrà essere prorogata per un ulteriore periodo, al massimo settantadue mesi, ed allo stesso tempo, sempre su richiesta del debitore, si potrà riformulare l'intero piano di ammortamento prevedendo al posto della rata costante, rate variabili di importo crescente su base annuale.

In attesa di nuove istruzioni per richiedere la proroga della rateazione, i contribuenti dovranno seguire le <u>istruzioni operative</u> dettate da Equitalia con riferimento alle disposizioni di cui al citato D.L. n.225/10⁵. Le suddette istruzioni operative, seppur dettate in conseguenza del precedente intervento legislativo in materia, sono infatti in larga parte da considerare applicabili anche alla proroga a regime contenuta nella Manovra Monti.

E' probabile che le suddette istruzioni operative siano oggetto di revisione per adattare le stesse alle nuove disposizioni normative. Nel frattempo i contribuenti potranno utilizzare la modulistica ed i requisiti individuati da Equitalia per identificare il temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà contenuti della direttiva sopra richiamata⁶.

La precedente direttiva non potrà, invece, essere utilizzata per quanto riguarda gli effetti della rateazione in proroga, essendo la stessa concessa in virtù delle disposizioni di cui al D.L. n.225/10 a soggetti già decaduti dalla precedente rateazione perché morosi nel pagamento della prima o di successive due rate.

Per quanto riguarda l'istanza di proroga della rateazione, nella stessa il debitore richiedente dovrà specificare di trovarsi nelle condizioni previste dalla norma per ottenere il beneficio indicando altresì la volontà o meno della determinazione variabile su base annuale delle rate in luogo di quelle costanti.

Nell'istanza si dovrà altresì fornire la prova del peggioramento della situazione di difficoltà di adempiere. Tale onere probatorio, secondo le istruzioni a suo tempo fornite da Equitalia, varia di grado e difficoltà a seconda dell'importo del debito e della tipologia di soggetto debitore.

Se l'istanza di proroga riguarda una rateazione inferiore a €5.000, l'onere probatorio sarà minimo essendo sufficiente una semplice richiesta motivata del debitore che attesti di trovarsi in una situazione finanziaria peggiore rispetto a quella in cui si trovava al momento della presentazione dell'istanza originaria.

Se l'importo dell'ulteriore proroga richiesta supera invece gli € 5.000, occorrerà distinguere, così come avviene per la prima rateazione, fra persone fisiche e titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato ed altre categorie giuridiche di soggetti (società di capitali, cooperative ecc).

Per i primi occorrerà infatti attestare il peggioramento della situazione di difficoltà attraverso la presentazione di un nuovo modello Isee di valore inferiore a quello allegato all'originaria istanza di dilazione. Oppure, se non è ancora trascorso il periodo di validità annuale del modello Isee, si dovranno dimostrare gli eventi posteriori che hanno determinato un peggioramento della situazione reddituale e patrimoniale di partenza del debitore.

Per le altre categorie giuridiche di soggetti, invece, l'istanza di proroga dovrà dare prova di un peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà attraverso un deterioramento dei valori dell'indice di liquidità e dell'indice ALFA, entrambi calcolati sulla base di una situazione economico patrimoniale il più possibile aggiornata.

Riepilogando, dunque, la prova del peggioramento della situazione rispetto a quella esistente alla data di richiesta della dilazione originaria deve essere fornita secondo lo schema di cui alla seguente tabella.

⁵ Si tratta in particolare della Direttiva di gruppo n.12/11 del 15 aprile 2011 avente ad oggetto: "rateazioni – nuove indicazioni operative – art.2, co.20, del D.L. n.225/10 convertito con modificazioni dalla L. n.10 del 26/02/11".

⁶ Per una conferma in tal senso si veda: ItaliaOggi del 6 gennaio 2012 pag.25 "Cartelle con super-rateazione".

Tipologia di dilazione	Prova peggioramento situazione
Dilazione originaria di importo fino a €	Semplice richiesta motivata del debitore
5.000 (qualsiasi tipologia di debitore)	
Dilazione originaria > € 5.000 e debitore	Attraverso un nuovo modello Isee peggiorativo
persona fisica o ditte individuali in regimi	dell'originario o dimostrando eventi posteriori che
semplificati	hanno aggravato la situazione
Dilazione originaria > € 5.000 e debitore	Attraverso situazione economico-patrimoniale
società o altra categoria giuridica	aggiornata con risultato dell'indice di Liquidità
	peggiorato rispetto all'originario

Da ultimo, sempre in tema di proroga delle dilazioni, occorre segnalare che il comma 13-ter dell'art.10 della Manovra Monti ha riaperto i termini per tutti quei contribuenti che non avevano ottenuto la prima dilazione in proroga, sulla base delle disposizioni del D.L. n.225/10 alla data di entrata in vigore della Manovra.


Più facile dilazionare gli avvisi bonari

La Manovra Monti cambia il volto alla rateazione degli avvisi bonari, eliminando l'obbligo delle garanzie nel caso di debiti superiori ai € 50.000 e limitando le ipotesi di decadenza dal beneficio della dilazione.

Tale intervento è contenuto nel comma 13-decies dell'art.10 del D.L. n.201/11.

L'intervento normativo mira ad allineare la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito degli esiti della liquidazione automatica e del controllo formale delle dichiarazioni, con quelle relative alle somme dovute in caso di acquiscenza, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

La disposizione in commento, inserita tramite emendamento durante i lavori di conversione in Legge della Manovra, agisce direttamente sull'art.3-bis del D.Lgs. n.462/77 relativo alla rateazione delle somme dovute a seguito dei c.d. avvisi bonari, modificandolo come segue:



Quanto alla eliminazione della garanzia, l'intervento normativo si commenta da solo. Anche la rateazione degli avvisi bonari potrà ora essere richiesa senza la necessità di dover prestare garanzie accessorie (tipicamente fideiussioni) qualunque sia l'importo per il quale la dilazione stessa è richiesta. L'unico dubbio che può sussistere in ordine a tale eliminazione è costituito dalla decorrenza delle disposizioni contenute nella Manovra Monti. Il comma 13-undecies dell'art.10 prevede, infatti, che le modifiche alla dilazione degli avvisi bonari (eliminazione delle garanzie comprese) si applicano alle "rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Per effetto di tale disposizione si potrebbe quindi ipotizzare che eventuali dilazioni non concesse per mancanza della garanzia, se non ancora definitivamente chiuse per intervenuto pagamento o decadenza dei termini per il ricorso contro l'iscrizione a ruolo, potrebbero ora essere riconsiderate alla luce del suddetto intervento normativo.

Le disposizioni contenute nel D.L. n.201/11 sono in vigore dal 28 dicembre 2011, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (supp. Ord. n.276/L del 27/12/2011) della L. n.214 del 22 dicembre 2011 di conversione in legge del decreto stesso.

Per quanto attiene invece alla riformulazione della decadenza dal beneficio della dilazione degli avvisi bonari l'intervento proposto dalla Manovra è duplice.

In primo luogo si stabilisce che per la dilazione degli avvisi bonari la decadenza dal beneficio, con la conseguente iscrizione a ruolo di quanto dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto soltanto quanto eventualmente versato si determina a seguito di:

mancato pagamento della prima rata entro i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;


oppure

mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.

In secondo luogo si stabilisce che nell'ipotesi di pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, l'ufficio provvederà ad iscrivere a ruolo a titolo definitivo la sanzione del 30% dell'importo versato in ritardo oltre agli interessi legali commisurai ai giorni di effettivo ritardo.

L'iscrizione a ruolo non avrà ovviamente luogo quando il contribuente provvederà a regolarizzare il tardivo versamento della rata successiva alla prima ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. n.471/97.

In tale ultimo caso, considerato che le rate dovute a seguito della dilazione dei *c.d. avvisi* bonari sono trimestrali, la regolarizzazione di una rata successiva alla prima potrebbe avvenire con il pagamento della sanzione sulla base dei seguenti importi ridotti:



Ovviamente, per effetto di quanto già anticipato sopra, anche tali disposizioni di favore si rendono applicabili alle rateazioni già in essere alla data di entrata in vigore della Manovra Monti ed a quelle concesse successivamente.

Come cambia la remunerazione degli agenti della riscossione

Le disposizioni contenute nei commi da 13-quater a 13-septies dell'art.10 della Manovra Monti introducono profonde modifiche al sistema di remunerazione dell'attività svolta dai concessionari della riscossione.

Il complessivo riassetto del sistema di remunerazione di Equitalia – che nel frattempo ha terminato la sua riorganizzazione interna con la creazione di tre soli agenti della riscossione operanti sull'intero territorio nazionale: Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud – prevede il superamento dell'aggio con un meccanismo di rimborso dei costi fissi di gestione così come gli stessi risulteranno dai bilanci certificati delle stesse società di riscossione. Il sistema sarà inoltre basato su particolari incentivi che verranno assegnati sulla base dei processi di efficientamento, ottimizzazione e riduzione dei costi che le stesse società della riscossione saranno chiamate a perseguire.

La riforma del sistema di remunerazione è demandata ad una serie di decreti attuativi da adottarsi entro il 31 dicembre 2013.

Le altre novità in materia di riscossione

Tra le altre novità in materia di riscossione contenute nella Manovra Monti si segnalano in particolare:

- ⇒ la proroga al 31 dicembre 2012 del termine entro il quale le società del gruppo Equitalia cesseranno la riscossione delle entrate tributarie per conto dei Comuni;
- ⇒ la facoltà per il debitore esecutato di evitare la vendita all'incanto.

In relazione a quest'ultimo aspetto le disposizioni contenute nel comma 13-terdecies dell'art.10 del D.L. n.201/11 introducono a favore del debitore la possibilità di procedere egli stesso alla vendita del bene oggetto di pignoramento o ipoteca evitando così la procedura di vendita all'incanto. Ovviamente perché ciò possa avvenire è necessario che ci sia l'assenso del concessionario della riscossione.

Il prezzo di una tale vendita non potrà comunque essere inferiore al valore determinato ai sensi della normativa che disciplina l'esecuzione esattoriale e l'eventuale eccedenza riscossa dalla vendita rispetto alle somme dovute verrà direttamente assegnata al debitore stesso.

